

XIV legislatura

**Schema di decreto del Presidente
della Repubblica recante il
regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del
Ministro della difesa
(Atto del Governo n. 581)**

Gennaio 2006
n. 183



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa.....	1
Articolo 2 (<i>Uffici di diretta collaborazione</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Funzioni degli uffici di diretta collaborazione</i>).....	3
Articolo 4 (<i>Servizio di controllo interno</i>).....	6
Articolo 5 (<i>Responsabili degli uffici di diretta collaborazione</i>).....	6
Articolo 6 (<i>Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione</i>).....	10
Articolo 7 (<i>Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato</i>).....	11
Articolo 8 (<i>Trattamento economico</i>).....	12
Articolo 9 (<i>Modalità della gestione</i>).....	14
Articolo 11 (<i>Norme transitorie e finali</i>).....	15

Premessa

La RT relativa allo schema di decreto in esame non è formulata secondo la formulazione *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004. L'analisi degli articoli che segue è limitata alle disposizioni ritenute rilevanti per i profili finanziari.

Articolo 2

(Uffici di diretta collaborazione)

Il comma 2 enumera gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, confermandone le articolazioni già previste dal regolamento vigente, fatta eccezione per il servizio della pubblica informazione, che è soppresso.

La RT si sofferma sulla disposizione esaminando la ridefinizione del contingente complessivo di personale previsto per gli uffici di diretta collaborazione (che passa da 152 a 153 unità) e segnalando che l'unità dirigenziale attualmente preposta al servizio di pubblica informazione - prevista all'articolo 6, comma 3, del regolamento vigente in "soprannumero" rispetto alla dotazione complessiva di personale degli uffici di diretta collaborazione - e le relative competenze risulterebbero assorbite dall'ufficio di gabinetto.

Al riguardo, anche in considerazione delle ragioni indicate dalla relazione illustrativa in merito al citato accorpamento, sarebbe utile acquisire rassicurazioni in merito agli eventuali fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e materiali derivanti all'ufficio del capo di gabinetto per l'assorbimento delle competenze del soppresso servizio della pubblica informazione, considerato anche che il responsabile di tale struttura occupava una posizione indicata "fuori organico" nel vigente regolamento e che non riveste certezza la circostanza che l'incremento

della dotazione organica di una unità degli uffici di diretta collaborazione sia poi assegnata a tale funzione presso l'ufficio di gabinetto.

Il comma 3 definisce le attribuzioni dell'ufficio del capo di gabinetto, prevedendo che, in aggiunta alle attribuzioni previste dal vigente regolamento di cui al D.P.R. 14 maggio 2001, n. 241, a quest'ultimo compete l'assegnazione del personale alle articolazioni degli uffici di diretta collaborazione, eccezion fatta per gli incarichi fiduciari delle segreterie dei sottosegretari. In aggiunta, si stabilisce che al capo di gabinetto (un militare) sia riconosciuta anche la funzione di Comandante di Corpo del personale militare impiegato presso i relativi uffici, salvo che i medesimi non siano diretti da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.

La RT non considera la disposizione

Al riguardo, per i profili di interesse, dal momento che la nuova configurazione delle attribuzioni e dei compiti dell'ufficio del capo di gabinetto sembrerebbe riconoscere al medesimo anche competenze dirette sul versante amministrativo, in ordine alla determinazione dei contingenti organici di personale civile e militare assegnato ai vari uffici, nonché compiti disciplinari in relazione al personale militare assegnato, andrebbe valutata la compatibilità finanziaria delle nuove competenze con i contingenti organici in forza presso tale ufficio.

Il comma 4 stabilisce la possibilità della nomina di un portavoce da parte del Ministro della difesa, posto alle sue dirette dipendenze, dal momento che il nuovo schema di regolamento non prevede più l'ufficio per il servizio pubblica informazione nell'ambito delle articolazioni degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

La RT non considera la disposizione

Al riguardo, in considerazione della valenza meramente ordinamentale della modifica ivi riportata, che si sofferma sulla diretta dipendenza del portavoce dal Ministro, non vi è nulla da osservare.

I commi 5, 6 e 7 risultano immutati rispetto al testo previsto dal regolamento in vigore.

Articolo 3

(Funzioni degli uffici di diretta collaborazione)

Il comma 1 è identico al testo in vigore.

Il comma 2 stabilisce nel dettaglio le attribuzioni dell'ufficio di gabinetto. Esse sono: a) il supporto al Ministro nello svolgimento dell'attività politico parlamentare; b) la predisposizione delle risposte e verifica del seguito degli atti parlamentari di controllo; c) la rappresentanza e il cerimoniale; d) i rapporti con gli organi di informazione; e) le iniziative editoriali anche in collaborazione con gli uffici costituiti presso gli Stati maggiori o il Segretariato generale; f) la predisposizione del materiale per gli interventi del ministro. Il testo novellato prevede anche che siano nominati un vice capo di gabinetto "civile", tra i dirigenti di prima o seconda fascia del Ministero, e due o più vice capo di gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie del vice capo di gabinetto, mentre la versione vigente del regolamento, prevede che siano nominati due o più vice capo di gabinetto, di cui almeno uno civile.

La nuova versione del comma 2, prevede, infine, che nell'ambito dell'ufficio di gabinetto sia prevista la presenza degli aiutanti di bandiera e di volo del Ministro, in aggiunta all'aiutante di campo già previsto dal regolamento in vigore.

La RT si sofferma sui soli profili finanziari inerenti il trattamento economico spettante ai tre vice capo di gabinetto militari (corrispondente al trattamento operante per il livello dirigenziale generale) specificando che ad essi, in ragione dell'articolo 8, comma 8, del vigente regolamento di cui al D.P.R. n. 241 del 2001, è già riconosciuto un trattamento economico

accessorio "parametrato" a quello spettante ai dirigenti civili di corrispondente livello dell'amministrazione della difesa.

La RT soggiunge, peraltro, che, per quanto concerne la componente fondamentale, i dirigenti generali militari (generali di divisione e gradi corrispondenti) percepiscono già una retribuzione sensibilmente superiore ai loro colleghi civili, avendo diritto ad una retribuzione annua di circa 77.691 euro (comprensivo di tabellare, indennità di posizione e di assegno pensionabile) a fronte dei 67.000 euro dei dirigenti civili (comprensivi di "tabellare" e retribuzione di parte fissa).

Al riguardo, rinviando all'articolo 8 per l'esame dei particolari aspetti retributivi, relativi all'indennità omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per il peculiare servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, si fa presente che un primo profilo da analizzare concerne la composizione del contingente dei vice capi di gabinetto che, nella nuova formulazione, prevede la presenza di "almeno" un dirigente militare (di grado generale/ammiraglio o equiparato) con funzioni vicarie a fianco del vice capo di gabinetto, tratto invece dai dirigenti civili di grado generale.

Nella nuova formulazione l'articolo sembra infatti creare le condizioni per un aumento dei militari con grado equivalente a quello di dirigente generale nella dotazione dell'ufficio di gabinetto con l'incarico di vice capo di gabinetto. Tale circostanza, a fronte di un solo lieve incremento della dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione (n. 1 unità), introduce un elemento di sicura rigidità¹, con relative conseguenze finanziarie, nella composizione qualitativa del contingente di personale assegnato agli uffici, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, esclude dal contingente previsto la sola aliquota di personale assegnato al servizio di controllo interno e alle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Inoltre, si segnala che l'incremento del contingente dei dirigenti militari addetti all'ufficio di gabinetto sembrerebbe risentire anche dell'aumento da 1 a 3 degli aiutanti del Ministro, per i

¹ Nel senso che è ora necessaria la presenza del dirigente militare di livello generale.

quali nulla è specificato in ordine al grado di appartenenza, così come in relazione al relativo onere accessorio per l'Amministrazione².

In definitiva, in merito al complessivo incremento della dotazione organica di ufficiali delle Forze Armate applicati agli uffici di gabinetto del Ministro, considerato anche il grado dei medesimi, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le ipotizzabili conseguenze in termini di maggiori fabbisogni organici per i quadri dirigenziali delle Forze Armate di appartenenza.

I commi 3, 4 e 5 sono identici al testo previsto dal regolamento in vigore.

Il comma 6 riprende, integrandolo, il contenuto del comma 7 del regolamento vigente stabilendo che, presso le segreterie dei Sottosegretari di Stato, operino anche il segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, avente un grado non superiore a tenente colonnello (e corrispondenti).

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, si segnala che la norma sembrerebbe configurare una precisa dotazione "minima" dell'ufficio della segreteria del Sottosegretario, non prevista invece dal regolamento vigente, prevedendo espressamente la figura del capo della segreteria, nonché del segretario particolare e dell'aiutante di campo del Sottosegretario di Stato. Per tutte le indicate figure nulla è riferito dalla RT in ordine alle qualifiche di appartenenza, né in merito al trattamento economico "accessorio" ad essi spettante.

In proposito, pur trattandosi di un contingente espressamente "fuori" la dotazione organica di cui all'articolo 6, comma 1, andrebbero valutate le ricadute in termini di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

² In proposito, si rammenta tuttavia che, in relazione ai Sottosegretari, è prevista al comma 6 l'attribuzione di un incarico di aiutante di capo, di bandiera o di volo, per un militare di grado non inferiore a tenente colonnello.

Articolo 4

(Servizio di controllo interno)

I commi 1, 2 e 3 sono identici al testo vigente.

Il comma 4 prevede che le attività di controllo interno siano svolte da un apposito collegio di tre componenti, di cui un Presidente, nominati dal Ministro.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, premesso che la relazione illustrativa sembrerebbe escludere che il trattamento economico relativo all'incarico di presidente del citato collegio risulti diverso da quello indicato all'articolo 8, comma 3, del regolamento vigente, non vi è nulla da osservare.

Sarebbe comunque utile una conferma al riguardo.

I commi 5 e 6 riprendono il contenuto del comma 5 del testo del regolamento vigente.

Articolo 5

(Responsabili degli uffici di diretta collaborazione)

Il comma 1 stabilisce che il capo di gabinetto è nominato esclusivamente tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente.

La RT non considera la disposizione

Al riguardo, premesso che la norma, come modificata, sembrerebbe escludere la possibilità di nomina di ufficiali generali e/o gradi corrispondenti, in posizione di ausiliaria o cessati dal servizio per pensionamento (in congedo), andrebbero considerate le conseguenze di tale modifica sulla dotazione organica degli ufficiali generali delle FF.AA. e sui relativi

fabbisogni di quadri dirigenziali rispetto alla forza effettiva, costituendo la posizione di capo gabinetto un elemento sicuramente attribuito ad un Ufficiale generale (o equivalente) delle Forze Armate.

Il comma 2 stabilisce che anche il capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti generali del ministero o tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente.

La RT considera la disposizione nell'ambito della valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla possibilità di conferimento dell'incarico di capo dell'ufficio legislativo ad un generale o ammiraglio.

Al riguardo, nel segnalare che anche la relazione illustrativa indica che, allo stato attuale, detto incarico sarebbe rivestito da un ufficiale delle forze armate a norma dell'articolo 13 del decreto legge 217 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si fa rinvio alle considerazioni già formulate in merito ai fabbisogni organici delle Forze Armate, considerato che il regolamento vigente prevedeva la possibilità di nomina tra i soli dirigenti civili della Difesa.

Il comma 3 prevede che il capo dell'ufficio per la politica militare sia nominato fra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate, prevedendo la possibilità che egli possa essere nominato fra personale civile della p.a. solo in presenza di adeguati titoli professionali, culturali e scientifici nel settore della difesa.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, considerata la valenza meramente ordinamentale della norma, nulla da osservare.

Il comma 4 prevede che il consigliere diplomatico sia nominato tra il personale della relativa carriera con grado non inferiore a Consigliere d'ambasciata.

La RT considera la disposizione nell'ambito della valutazione degli effetti finanziari derivanti dal conferimento dell'incarico di consigliere diplomatico a un diplomatico di grado non inferiore a Consigliere d'ambasciata. In tal senso, la RT afferma che il riconoscimento ai Consiglieri di ambasciata del trattamento accessorio spettante ai dirigenti generali dello Stato corrisponderebbe a circa 62.000 euro lordi annui, comprensivi di tredicesima mensilità.

Sulla base del procedimento seguito, la RT afferma che l'amministrazione degli esteri, per effetto del collocamento fuori ruolo del Consigliere di ambasciata, si troverebbe a risparmiare 45.000 euro lordi corrispondenti all'indennità di posizione e di risultato, per cui l'onere netto risulterebbe di soli 17.000 euro, alla cui copertura si provvederebbe secondo le modalità indicate all'articolo 11.

Al riguardo, occorre formulare alcune osservazioni di carattere metodologico. In premessa, andrebbero richiesti chiarimenti circa l'eventualità che, per effetto del fuori ruolo riconosciuto al Consigliere diplomatico presso l'amministrazione di appartenenza, la quota di retribuzione accessoria stanziata per il suo incarico non venga poi riconosciuta al suo sostituto o supplente, ovvero venga assegnata ad incremento degli altri incarichi, quand'anche di grado inferiore (Consigliere o segretario di legazione). In tal senso, sarebbero utili indicazioni circa i riflessi che ne deriverebbero sulla definizione dei fabbisogni di organico presso l'Amministrazione degli esteri a seguito della espressa previsione di un funzionario di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata presso gli uffici di diretta collaborazione della difesa³.

Per i profili di stretta quantificazione, va chiarito se la definizione del trattamento accessorio da riconoscere al consigliere d'ambasciata in questione - in base alla retribuzione spettante al dirigente generale - non vada comunque calcolata al netto della sola retribuzione di risultato (qualora esistente), dal momento che, perlomeno per la componente fissa della

³ Ciò considerato che le peculiarità dell'ordinamento della carriera diplomatica fanno sì che la gradazione degli incarichi sia espressamente correlata alla qualifica gerarchica del diplomatico della rispettiva carriera, come previsto dalla tabella 1 al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

retribuzione di posizione, questa spetterebbe comunque al diplomatico per via della riconducibilità della medesima alle componenti che costituiscono la sua retribuzione di "base" .

Il comma 5 reca infine il contenuto novellato del comma 6 del testo vigente, stabilendo che il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro siano da questi nominati e che, invece, gli omologhi assegnati presso gli uffici dei sottosegretari di Stato siano invece nominati dal ministro, ma su indicazione del sottosegretario.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, atteso il carattere meramente ordinamentale della norma, nulla da osservare.

Il comma 6 prevede che i capi di gabinetto e dell'ufficio legislativo e il capo dell'ufficio per la politica militare, se militare, al termine del mandato governativo, restino in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, salva conferma.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, considerato anche che la disposizione sembrerebbe di carattere analogo a quella concernente la durata dei contratti dei dirigenti generali di vertice delle strutture ministeriali, indicata dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non vi è nulla da osservare.

Il comma 7 stabilisce che il consigliere giuridico, il portavoce, il capo dell'ufficio per la politica militare (se civile), il consigliere diplomatico, il capo della segreteria e il segretario particolare del Ministro, nonché i componenti del collegio di direzione del servizio di controllo interno, siano nominati per la durata massima del mandato governativo, mentre i capi delle

segreterie ed i segretari particolari dei sottosegretari siano nominati per la durata del mandato dei loro referenti.

La RT non considera la disposizione

Al riguardo, non vi è nulla da osservare.

I commi 8 e 9 sono sostanzialmente identici ai commi 8 e 9 del regolamento in vigore.

Articolo 6

(Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione)

Il comma 1 stabilisce il nuovo contingente complessivo del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione indicato nel numero massimo di n. 153 unità, a fronte delle n. 152 unità previste dal regolamento vigente.

La RT si sofferma sulla disposizione, attestando l'invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che la soppressione dell'ufficio del servizio pubblica informazione determinerebbe il riassorbimento della posizione aggiuntiva prevista, ancorché essa sia considerata, espressamente, soprannumeraria dall'articolo 6, comma 3 del regolamento vigente.

Al riguardo, premesso che l'eliminazione della posizione aggiuntiva soprannumeraria di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento vigente dovrebbe preconstituire i mezzi per un ampliamento di n. 1 unità della dotazione organica degli uffici di diretta collaborazione, come accennato all'articolo 2, andrebbe valutata la correttezza contabile della conservazione delle relative disponibilità ad ampliamento dell'organico degli uffici di diretta collaborazione.

Il comma 2 stabilisce le modalità di riparto del contingente complessivo indicato al comma precedente, prevedendo che dei detti incarichi faccia parte un contingente di massimo n. 10 di livello dirigenziale generale, i quali concorrono al limite di cui all'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 23 aprile 2003, n. 108. Nel medesimo contingente è inoltre prevista la possibilità di assegnare 12 colonnelli o generali di brigata delle FF.AA. (e gradi corrispondenti) in servizio permanente.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, si fa rinvio ai rilievi già formulati in merito all'incremento del contingente di dirigenti militari nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e dei correlativi riflessi sulle dotazioni organiche delle Forze Armate di appartenenza⁴.

Il comma 3 è identico al testo del regolamento in vigore.

Articolo 7

(Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato)

Il comma 1 è sostanzialmente identico alla versione prevista dal regolamento in vigore.

Il comma 2 prevede la durata massima del personale assegnato agli uffici delle segreterie del Sottosegretario di Stato, stabilita nel mandato governativo del medesimo.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, analogamente a quanto riferito circa l'articolo 6, commi 6 e 7, non vi è nulla da osservare.

⁴ Peraltro, un chiarimento dovrebbe essere fornito circa gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2003, n. 108, che non sembrerebbero corretti.

Articolo 8

(Trattamento economico)

I commi 1, 2 sono identici ai rispettivi testi del regolamento in vigore

Il comma 3 provvede ad attribuire il trattamento economico dirigenziale generale (principale ed accessorio) al Presidente del collegio di controllo interno, al Consigliere diplomatico, al capo dell'ufficio legislativo e ai tre vice capi di gabinetto.

La RT non considera la disposizione se non limitatamente al maggior onere da sostenersi per il consigliere diplomatico, sinora escluso dal trattamento⁵.

Al riguardo, andrebbero valutati gli effetti di irrigidimento finanziario derivanti dal riconoscimento del trattamento economico (principale e accessorio) di dirigente generale a fronte dei requisiti minimi di cui all'articolo 3, comma 2, che dà la possibilità di conferire l'incarico sia a dirigenti di prima che di seconda fascia (civili e militari).

Il comma 4 è identico al testo del regolamento in vigore.

Il comma 5 attribuisce al portavoce del Ministro, qualora estraneo alla P.A., un trattamento omnicomprensivo non superiore a quello fondamentale e accessorio previsto dal C.C.N.L. dei giornalisti, in corrispondenza alla qualifica di redattore capo ovvero, se appartenente alla p.a., l'indennità prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 150 del 2000. E' inoltre previsto espressamente che il detto trattamento non possa in ogni caso essere superiore a quello spettante ai capi degli uffici di diretta collaborazione tratti dai civili.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, premesso che il citato articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, prevede l'attribuzione al portavoce dell'apposita indennità, indifferentemente dal fatto che

⁵ Si veda l'analisi dell'articolo 5, comma 4, dello schema.

il detto portavoce sia/non sia dipendente della P.A., andrebbe comunque valutata la portata finanziaria della norma, che invece riconosce detto emolumento solo nel caso in cui il portavoce risulti appartenente alla P.A.; mentre, se estraneo, la medesima sembrerebbe riconoscere il solo trattamento economico previsto dal C.C.N.L. giornalisti.

I commi 6 e 7 sono sostanzialmente identici ai commi 6 e 7 dell'articolo 8 del vigente regolamento.

Il comma 8, nella versione modificata dallo schema in esame, sopprime il limite alla retribuzione di posizione riconosciuta al personale delle Forze Armate assegnato agli uffici di diretta collaborazione, previsto - dall'articolo 8, secondo periodo, del vigente regolamento - in riferimento agli analoghi trattamenti riconosciuti al personale civile di "grado equivalente" assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, la relazione illustrativa espone le ragioni che hanno portato alla modifica dell'articolo 8, comma 8, dal nuovo schema, dal momento che, ad oggi, per i dirigenti militari applicati agli uffici di diretta collaborazione della Difesa, il computo della specifica indennità risulterebbe comunque parametrato alla retribuzione di posizione spettante agli ex dirigenti del ruolo unico (comprendente, come noto, sia dirigenti di prima che di seconda fascia). Andrebbe pertanto valutata l'eventualità che dalla rimozione di tale limite derivi anche un incremento d'oneri connesso alla retribuzione di posizione. Ciò considerando anche che, nella nuova versione dell'articolo 8, comma 8, non vi è più la corrispondenza tra grado rivestito e l'indennità di posizione riconosciuta.

Il comma 9 prevede che ai colonnelli e ai generali di brigata e gradi corrispondenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione sia corrisposto un apposito emolumento accessorio, determinato, con apposito decreto, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia assegnati ai medesimi uffici.

La RT si sofferma sulla neutralità della disposizione.

Al riguardo, va valutata la portata finanziaria dell'espressa previsione di un'indennità parametrata ai dirigenti di seconda fascia per i dirigenti militari colonnelli/generali di brigata, atteso che il regolamento vigente consente una valutazione discrezionale tra posizione di prima e di seconda fascia, rapportandone l'ammontare dell'indennità di posizione alla delicatezza e alla onerosità dell'incarico conferito.

I commi 10 e 11 sono identici ai commi 9 e 10 del regolamento attualmente in vigore.

Articolo 9

(Modalità della gestione)

Il comma 1 stabilisce che gli uffici di diretta collaborazione del Ministro costituiscano unico centro di responsabilità ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo nulla da osservare.

Il comma 2 è identico all'articolo 9, comma 1, del regolamento in vigore.

Il comma 3 prevede che ai servizi di supporto a carattere generale, necessari al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, provvedano gli stati maggiori delle FF.AA. e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, anche in considerazione del particolare potenziamento della componente militare degli uffici di diretta collaborazione disposto dallo schema di regolamento, andrebbero acquisiti ulteriori elementi circa la nozione dei servizi di supporto che dovrebbero essere forniti dalle Forze Armate, nonché in merito alla loro effettiva somministrabilità con oneri a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 11

(Norme transitorie e finali)

Il comma 1 reca la clausola d'invarianza d'oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 afferma che l'onere complessivo del provvedimento, indicato pari a 17.000 euro, verrà compensato mediante la riduzione degli incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, per un importo equivalente.

La RT si limita a riferire del contenuto della norma di copertura a compensazione dell'onere stimato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rinvia alle considerazioni già formulate a proposito degli articoli 3 e 5, comma 4.

In merito alla copertura finanziaria, si rileva che la norma andrebbe più opportunamente formulata nel senso di un'espressa riduzione, per l'importo equivalente ai maggiori oneri, del capitolo indicato, a fronte di un aumento corrispondente della dotazione del capitolo recante le indennità da corrispondere agli incaricati degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa.

Inoltre, sempre in merito ai profili di copertura, premesso che la stessa norma reca l'espressa indicazione del capitolo di spesa (1034) dello stato di previsione della difesa a valere del quale andrebbe effettuata la riduzione delle spese di consulenza a fini di compensazione dei maggiori oneri stimati, andrebbe comunque valutata l'effettiva riducibilità

delle spese di cui trattasi rispetto agli effettivi fabbisogni di spesa, anche alla luce dei vincoli posti alla spesa per i consumi intermedi per effetto dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2006, n. 266 ("finanziaria 2006") e dell'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("finanziaria 2005").

Infine, sempre in ordine al comma 2, andrebbe precisato se l'onere ha natura permanente.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it